

BANCA POPOLARE DEL CASSINATE

A cura della Compliance

Versione 10/09/2019

POLICY DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Versione	Cda del	Oggetto
1.0	19/01/2019	Revisione
2.0	10/09/2019	Presenza visione del CdA

SOMMARIO

1.	PREMESSA.....	4
1.1.	AMBITO E FINALITÀ.....	4
1.2.	DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI INTERNO E ESTERNO.....	6
2.	GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	7
2.1.	PRINCIPI GENERALI.....	7
2.2.	LA REGOLA GENERALE E' LA TEMPESTIVA RIMOZIONE DELLA SITUAZIONE DI CONFLITTO.....	9
2.3.	SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI NEL PROCESSO DEL CREDITO.....	10
2.4.	SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI NELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO (cfr. Regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob del 29.10.07).....	12
2.4.1.	Generalità.....	12
2.4.2.	ISTITUZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	13
2.4.2.	COMPENSI / COMMISSIONI.....	14
2.5.	OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E CON SOGGETTI COLLEGATI.....	15
2.6.	CONFLITTI DI INTERESSE EX ARTT. 2391 CODICE CIVILE, 53 E 136 T.U.B.	17
2.7.	PROCEDURE PRE-DELIBERATIVE E DELIBERATIVE.....	21
2.7.1.	Procedure riguardanti l'art. 136.....	21
2.7.2.	Procedure riguardanti l'art. 2391 Codice Civile.....	22
2.8.	ALTRE SITUAZIONI DI CONFLITTO.....	23
2.9.	SANZIONI.....	25
2.10.	AGGIORNAMENTO DELLE POLITICHE DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	26

1. PREMESSA

1.1. AMBITO E FINALITÀ

La presente Policy individua e disciplina gli obblighi generali di comportamento che i componenti gli Organi aziendali, l'alta dirigenza, i dipendenti e i collaboratori della Banca Popolare del Cassinate (di seguito anche "Banca") devono osservare nello svolgimento dei ruoli e delle mansioni loro rispettivamente affidati, al fine di evitare il verificarsi di ipotesi di conflitti di interesse.

La Policy è stata predisposta al fine di assolvere agli obblighi di adottare, applicare e mantenere procedure idonee a garantire l'adempimento dei doveri di correttezza e trasparenza nella prestazione di ciascuno dei servizi resi dalla "Banca" nonché di adottare strumenti adeguati a mantenere la riservatezza delle informazioni ricevute nell'ambito della loro prestazione.

Sotto il profilo organizzativo, ciascuno degli operatori della "Banca", con particolare riferimento agli esponenti aziendali incaricati di funzioni amministrative o di controllo, deve essere coinvolto nel processo di elaborazione, implementazione e applicazione della Policy, secondo la ripartizione di compiti di seguito descritta.

L'organo con funzione di supervisione strategica (C.diA.) definisce e approva la Policy, verifica periodicamente l'adeguatezza delle misure e procedure in esso indicate, e delibera, ove opportuno, per rimediare ad eventuali carenze delle predette misure e procedure; il medesimo organo deve inoltre assicurare che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo.

L'organo con funzione di controllo (Collegio Sindacale), nell'ambito dei controlli sulla corretta amministrazione, deve rivolgere particolare attenzione al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse. (cfr. Disposizioni di Vigilanza sul governo societario).

La funzione di controllo di conformità (compliance) deve essere coinvolta nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse sia tra le diverse attività svolte dalla "Banca" sia con riferimento ai dipendenti e agli esponenti aziendali (cfr. Disposizioni di Vigilanza del 10/7/2007); la suddetta funzione fornisce consulenza e assistenza per l'individuazione delle violazioni delle misure e procedure contenute nella presente Policy e comunicare proprie valutazioni

all'organo con funzione di supervisione strategica (C.d.A.), affinché questo adotti le misure ritenute necessarie.

Esso verifica, inoltre, che la Policy ogni modificazione della stessa siano tempestivamente portati a conoscenza di tutti i soggetti interessati, mediante diffusione nella intranet aziendale, a cura dell'Ufficio Segreteria Generale.

Si è scelto di elaborare una Policy omnicomprensiva ed auto-consistente, in modo da consentire alle Strutture della "Banca" di avere piena contezza di tutte le situazioni di rischio connesso a conflitto di interessi e al contempo di poter disporre di uno strumento di agevole consultazione, che rappresentasse chiaramente i principi comportamentali di massima e le logiche operative da adottare.

Conseguentemente, la presente Policy contiene non solo la declinazione informata di set di regole interne delle norme di settore, ma anche le indicazioni gestionali da applicare, ad esempio in fase deliberativa, alle quali i comportamenti concreti dovranno uniformarsi.

Inoltre, la Policy intende rispondere a tre diverse esigenze di revisione delle regole interne:

- implementare quei precetti regolamentari e di Vigilanza non organicamente recepiti dalla regolamentazione aziendale, colmando in tal modo talune lacune;
- aggiornare la normativa esistente, soprattutto in materia di art. 136 T.U.B.;
- compendiare in un unico documento l'intero novero delle fattispecie, sì da rendere più snella e di più agevole fruizione la normativa da parte delle Strutture aziendali, che disporranno in tal modo anche di una sorta di prontuario.

In ragione di tale impostazione, tutte le norme vigenti in azienda sul tema del conflitto di interesse devono intendersi abrogate, a far data dalla diffusione nella intranet della presente Policy, mentre restano valide quelle più generali riportate nel Codice Etico e nell'allegato codice di Comportamento.

1.2.DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI INTERNO E ESTERNO.

Ai fini della presente Policy si intendono articolare le situazioni di conflitto di interessi su due livelli, sulla base di una valutazione preliminare di significatività in termini di rischio: un primo livello attiene alle situazioni di conflitto, attuale o potenziale, tra la “Banca” ed i suoi clienti (c.d. “conflitti con la clientela” o “conflitti esterni”); il secondo livello attiene ai c.d. “conflitti interni” o anche (nel presente documento) “conflitti funzionali” che riguardano anomalie e di impianto della struttura organizzativa e/o della macchina operativa che ledono i principi gerarchici e della segregation of duties.

- Conflitti con la clientela (o esterni): si realizzano qualora l’interesse della “Banca” al compimento di un’operazione sia contrario all’interesse del cliente.
- Conflitti interni (o funzionali): chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo (c.d. esponenti aziendali) non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la “Banca” che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell’organo di amministrazione presa all’unanimità con l’esclusione del voto dell’esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell’organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate (art. 136, comma 1, del T.U.B.).

In linea con le Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia (Tit. II- Cap.3), può affermarsi che nel concetto di “obbligazioni”, a cui si fa riferimento nella citata norma del T.U.B., possano rientrare, oltre a quelle derivanti da atti di compravendita, anche quelle finanziarie e quelle non finanziarie, nelle quali assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e sussista, anche in astratto, un potenziale conflitto con l’interesse della “Banca”. Si sottolinea, in ogni caso, che non è possibile classificare a priori l’intera casistica delle fattispecie conflittuali, che non costituisce di per sé un “numero chiuso”: ne deriva che una valutazione andrà compiuta, comunque, caso per caso.

2. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.

2.1. PRINCIPI GENERALI.

Premesso che i conflitti di interessi hanno le caratteristiche dell'Attualità e della Potenzialità, si intendono per:

- “attualità” del conflitto di interessi si intende la capacità concreta della situazione così configurabile a procurare un danno economico, patrimoniale, finanziario o anche reputazionale alla “Banca” ed ad un soggetto terzo;
- “potenzialità” del conflitto si intende l'astratta idoneità della situazione di innescare cause in grado di tradursi in un danno per la “Banca” o per soggetti terzi. Le situazioni di conflitto “potenziale” sono valutate sulla scorta dei possibili impatti in termini di rischio per l'azienda e di terzi: conseguentemente, le operazioni in situazione di conflitto di interesse potenziale possono essere compiute esclusivamente qualora vi sia una espressa valutazione in tal senso da parte del soggetto investito del ruolo di deliberarle.

I principi comportamentali cui attenersi nella gestione dei conflitti di interesse e nelle operazioni con soggetti collegati sono schematizzabili come segue:

- a) **I conflitti di interesse con la clientela (o esterni):** sia nell'ambito dell'erogazione del credito che in relazione alla prestazione di servizi di investimento, il soggetto in posizione conflittuale deve di chiarare la presenza del conflitto astenendosi dalla fase di assunzione di determinazioni concernenti l'operazione in conflitto;
- se il soggetto in posizione conflittuale è un componente di un Organo a natura collegiale (C.diA.), la delibazione preliminare circa l'attualità o mera potenzialità del conflitto è compiuta, senza la partecipazione del soggetto in conflitto, dall'Organo a natura collegiale;
 - se il soggetto in posizione conflittuale ricopre una carica monocratica, la delibazione preliminare circa l'attualità o mera potenzialità del conflitto è compiuta dal soggetto gerarchicamente sovra-ordinato.

La mancata dichiarazione e/o astensione comporterà l'eventuale attivazione di procedimenti sanzionatori interni, secondo i criteri di cui alla normativa aziendale, nonché-laddove ve ne siano gli estremi - l'esposizione a d un'azione di risarcimento per il danno cagionato alla Banca e/o al cliente. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa della Banca d'Italia, simili procedure deliberative si applicano alle operazioni con soggetti collegati di maggiore e di minore rilevanza, incluse le operazioni a carattere ordinario. Con riferimento a tale ultima tipologia di operazione, le procedure, in adesione alla facoltà prevista dalla Banca d'Italia, disciplinano un iter

semplificato. Sono escluse dall'ambito di applicazione delle presenti procedure le operazioni di importo esiguo, ossia quelle operazioni concluse con soggetti collegati il cui controvalore non è superiore ai 250.000 Euro.

b) **i conflitti di interesse interni o anche funzionali.**

2.2. LA REGOLA GENERALE E' LA TEMPESTIVA RIMOZIONE DELLA SITUAZIONE DI CONFLITTO

In tale ottica, la “Banca” si impegna ad adottare idonee misure organizzative al fine di assicurare che l'affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interessi non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti. La struttura organizzativa deve essere articolata in modo da prevedere la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e l'opportuna separatezza funzionale delle attività ritenute incompatibili con la prevenzione dei conflitti d'interesse. A tal fine, le funzioni titolari di una fase di un processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti dovranno essere attribuite a strutture (e quindi a responsabili) distinte e separate. La separatezza e l'indipendenza funzionale e gerarchica dovrà essere assicurata anche grazie a presidi informatici atti a garantire l'accesso separato degli addetti ai diversi Uffici/archivi della “Banca”.

Sotto il profilo strettamente operativo, per le operazioni da cui scaturiscano situazioni di conflitto di interessi, si statuisce, come principio generale, che le strutture proponenti l'operazione hanno l'obbligo di fornire al Direttore Generale, per una compiuta valutazione, tutti gli elementi informativi circa le principali caratteristiche, le condizioni, le modalità esecutive dell'operazione e l'interesse della “Banca” al compimento dell'operazione stessa e gli eventuali rischi connessi alla sua realizzazione.

La stessa regola è estesa ai conflitti “sopravvenuti”, ad esempio a causa dell'assegnazione ad interim di cariche in situazione conflittuale (ad es. soggetto in posizione di conflitto di interessi, subentrato a soggetto sovra-ordinato quale supplente, ovvero affidamento ad interim al soggetto in posizione di conflitto di interessi di ruoli che implicino poteri deliberativi sulla materia per la quale è in conflitto).

Il Direttore Generale è, pertanto, investito del ruolo di coordinamento e controllo sulla gestione; conseguentemente a lui spetta la valutazione sull'attualità e significatività delle situazioni di conflitto di interessi in cui vengano a trovarsi i soggetti in posizione apicale presso le singole Funzioni, con particolare riferimento al processo di erogazione del credito.

Nel caso in cui il Direttore Generale sia in una posizione di conflitto di interessi, si fa rinvio alle norme contenute nel paragrafo 2.7.

2.3.SITUAZIONI DICONFLITTO DI INTERESSI NEL PROCESSO DEL CREDITO.

La presenza di un conflitto di interessi può interferire con la capacità di svolgere attività o assumere decisioni, in modo imparziale, nel migliore interesse della “Banca” e/o del cliente.

Il processo del credito è diviso nelle fasi: richiesta, istruttoria, proposta, delibera, fase di attivazione degli affidamenti, monitoraggio, gestione e revisione (cfr. documento Mappatura del processo del credito del 16/09/2014). I soggetti che partecipano alle fasi di istruttoria, delibera e perfezionamento ed erogazione, potrebbero avere un interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata richiesta di affidamento; a titolo esemplificativo e non esaustivo, il suddetto interesse è presente qualora, nella fase di istruttoria e/o di delibera, l'istruttore/soggetto dotato di poteri delegati in materia di concessione del credito (id est Organo delegato) coincida con il soggetto richiedente l'affidamento o la richiesta di affidamento sia stata presentata da una società di cui l'istruttore/Organo delegato sia socio, da un suo stretto familiare o creditore/debitore; in presenza di una delle suddette fattispecie è previsto, a carico dell'istruttore/Organo delegato, un obbligo di astensione e di comunicazione.

La comunicazione concernente la presenza di una situazione di conflitto di interessi deve contenere:

- il ruolo attualmente ricoperto (ad esempio addetto fidi di filiale);
- la descrizione dell'operazione;
- i motivi per cui si ritiene che l'operazione possa essere in conflitto di interessi;
- qualsiasi altra informazione utile ai fini dell'esame delle operazione; in particolare, coloro che effettuano la comunicazione ed i destinatari devono astenersi dal divulgare, tramite mezzi di informazione, quali, a titolo esemplificativo, internet, fax, o ogni altro mezzo, notizie, voci, riguardanti la suddetta comunicazione.

In merito alla fase istruttoria, gli addetti fidi di filiale/agenzia devono astenersi dall'eseguire l'istruttoria e comunicare, per iscritto (posta elettronica o fax) e senza indugio, l'esistenza del suddetto conflitto al soggetto gerarchicamente sovra-ordinato, che provvederà ad assegnare l'istruttoria ad altra risorsa; i Responsabili di filiale/agenzia devono astenersi dal formulare il Parere commerciale o dall'effettuare la proposta/apporre il visto, e comunicare, all'interno della pratica di affidamento, le informazioni relative al conflitto di interessi.

In relazione alla fase di delibera, i Responsabili di filiale/agenzia devono astenersi dall'esercizio dei poteri delegati e comunicare, per iscritto (posta elettronica o fax) e senza indugio, l'esistenza del suddetto conflitto al Responsabile dell'Area crediti della direzione Generale per l'assunzione della delibera da parte del Direttore Generale. Qualora il conflitto di interessi coinvolga uno dei

componenti degli altri Organi delegati (Direzione Generale) o del C.d.A., si applicano le norme indicate nel paragrafo 2.7.

La fase di perfezionamento ed erogazione viene effettuata dalle Agenzie/Filiali con le condizioni stabilite dalla Direzione Generale.

Per quanto riguarda la fase di revisione, si applica quanto già precedentemente previsto per la fase di istruttoria e/o per la fase di delibera.

Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di astensione e/o di comunicazione, il Direttore Generale, con l'eventuale supporto della funzione Compliance, predisporrà apposita informativa per il C.d.A. tramite il Comitato Consultivo per i Conflitti di Interessi.

2.4.SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI NELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO (CFR. REGOLAMENTO CONGIUNTO BANCA D'ITALIA -CONSOB DEL 29.10.07)

2.4.1. GENERALITÀ

La “Banca” è autorizzata a svolgere i seguenti servizi ed attività di investimento:

- collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- ricezione e trasmissione di ordini, nonché mediazione;
- consulenza in materia di investimenti.

Le operazioni in strumenti finanziari che rientrano nell'ambito del conflitto d'interesse sono, a titolo esemplificativo (si sottolinea che l'elenco completo è contenuto nel registro dei conflitti di interesse), le seguenti:

- negoziazione di prodotti finanziari emessi dalla “Banca” stessa (es. obbligazioni)
- distribuzione di polizze assicurative finanziarie e il collocamento di fondi comuni di investimento nonché tutte le operazioni in strumenti finanziari per le quali la “Banca” percepisca, da un soggetto terzo, commissioni in relazione alla prestazione del proprio servizio (c.d. retrocessione).
- operazioni in strumenti finanziari connesse alla prestazione congiunta di più servizi di investimento da parte della “Banca”

La “Banca” adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi (cfr. art. 23, comma 1, Regolamento congiunto).

La “Banca” gestisce i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative e assicurando che l'affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

Quando le misure adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la “Banca” informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto

si manifestano; le suddette informazioni sono fornite su supporto duraturo e presentano un grado di dettaglio sufficiente, considerata la natura del cliente (cfr. art. 23, comma 3, Regolamento congiunto).

La banca provvede a regolare in modo puntuale i conflitti di interessi in materia di servizi e prodotti finanziari attraverso il “Regolamento Finanza” con:

- sezione dedicata alla “Politica di gestione dei conflitti di interessi” e la relativa “Procedura operativa relativa alla disciplina del conflitto di interessi” (estratto allegato 1);
- sezione dedicata alla “Politica di gestione delle operazioni personali” e la relativa “Procedura operativa relativa alle operazioni personali” (estratto allegato 2).

ISTITUZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

In ottemperanza alla normativa descritta, è istituito un registro dei conflitti di interesse, la cui tenuta ed aggiornamento sono rimessi al Responsabile della Funzione Finanza.

Le funzioni di controllo di conformità (compliance), gestione del rischio (Risk management) e revisione interna (Internal auditing) comunicano agli Organi aziendali, nell’ambito delle relative competenze e mediante le rispettive relazioni annuali in materia di prestazione di servizi di investimento, i risultati delle verifiche effettuate sulla corretta tenuta e sul tempestivo aggiornamento del registro dei conflitti di interesse (cfr. artt. 12, 13, 14 e 16 del Regolamento congiunto).

In tale registro sono annotate:

- la tipologia di strumento finanziario per il quale è stato individuato il conflitto o che rischi di ledere gravemente gli interessi dei clienti;
- la data di individuazione del conflitto;
- l’evento cui questo è collegato;
- le aree e funzioni di business interessate da ciascun conflitto;
- le relazioni, a qualsiasi titolo intrattenute, che gli operatori della Banca intrattengano con soggetti esterni da cui possano scaturire situazioni di conflitto di interessi nella prestazione dei servizi di investimento (es. relazioni personali o lavorative, presenti o passate, con soggetti al Vertice di Società emittenti);
- la descrizione approfondita del conflitto;
- l’individuazione delle misure di mitigazione;
- disclosure (informativa) al cliente in mancanza delle dette misure di mitigazione.

- il prezzo in caso di acquisto o siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita.

2.4.2. COMPENSI / COMMISSIONI

La presenza di incentivi connessi alla prestazione di servizi o attività di investimento o accessori è una potenziale fonte di conflitti di interessi, in quanto può compromettere l'obbligo da parte della "Banca" di mantenere una condotta equa e professionale nei confronti della clientela.

Infatti la "Banca", in base alle disposizioni vigenti, non può, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio ad un cliente, versare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie ad eccezione di: a) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un cliente o da chi agisca per conto di questi; b) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: b1) l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio; b2) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e non deve ostacolare l'adempimento da parte della "Banca" dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente; c) compensi adeguati che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere della "Banca" di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti.

La banca provvede a regolare in modo puntuale i conflitti di interessi derivanti dagli incentivi connessi alla prestazione di servizi o attività di investimento o accessori svolti per conto di terzi attraverso l'apposito il "Regolamento Finanza" nella sezione dedicata alla "Politica di gestione degli incentivi" (allegato 4).

2.5. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E CON SOGGETTI COLLEGATI

La definizione di “parte correlata” e “soggetti collegati” è data dalle seguenti norme in vigore:

- deliberazione CONSOB del 12 marzo 2010 n.17221 modificato con delibera 17389 del 23 giugno 2010;
- principi di contabilità internazionale (IAS 24, art. 9);
- disposizioni della Banca d'Italia, in materia di attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, Titolo V, Capitolo 5 della Circolare 263 del 2006.

Le normative citate prevedono che la banca si doti di adeguati presidi con riferimento alla operatività tenuta con le parti correlate e con soggetti collegati, incardinati su:

- un idoneo modello di governance;
- la definizione di riferimenti dispositivi interni quali limiti prudenziali, livello di propensione al rischio, e procedure deliberative finalizzate a preservare la corretta allocazione delle risorse e a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse
- adeguati processi e sistemi finalizzati all'identificazione e all'aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati;
- adeguate procedure per l'identificazione, la registrazione e il reporting delle operazioni effettuate con soggetti collegati;
- assetti organizzativi e sistema dei controlli interni atti ad assicurare il rispetto costante dei limiti e delle procedure deliberative stabiliti
- l'informazione al mercato ed alla Consob;
- gli adempimenti di segnalazione periodica alla Banca d'Italia;
- adozione di un piano di formazione adeguato e di un efficace sistema di comunicazione.

E' stata regolamentata tutta la materia attraverso la predisposizione di una apposita policy denominata “Regolamento del processo di gestione delle operazioni con parti correlate e con soggetti correlati” (allegato 3).

In detto regolamento vengono esplicitati:

- il ruolo e le responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali coinvolte nell'attività di definizione degli indirizzi, l'adozione delle misure attuative, la gestione delle operazioni, nonché i controlli interni (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Comitato Consuntivo dei conflitti di Interessi, Direttore Generale, Segreteria Generale, Area Crediti, Area Operations funzione di Risk Management / Compliance);

- il perimetro dei soggetti collegati (censimento e aggiornamento)
- il perimetro delle operazioni con i soggetti collegati (operazioni rilevanti, operazioni di maggior rilevanza, operazioni di minore rilevanza, operazioni ordinarie e operazioni di importo esiguo);
- il rischio inerente alle operazioni con soggetti collegati: limiti prudenziali e livelli di propensione;
- il processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati (verifica del soggetto collegato e del limite di rischio, la classificazione dell'operazione, gli iter deliberativi);
- i processi di controllo (il monitoraggio dei limiti di rischio, superamento dei limiti, il ruolo delle funzioni di conformità e di Internal Audit;
- il monitoraggio e l'adeguamento delle politiche;
- procedure deliberative (fase istruttoria o pre-deliberativa, fase deliberativa);
- la gestione dei conflitti di interessi rientranti nell'ambito dell'applicazione dell'art. 136 del TUB, art. 2391, comma 1 del CC;
- gestione dei conflitti di interessi del personale più rilevante;
- delibere quadro;
- ulteriori presidi;
- operazioni di competenza assembleare;
- flussi operativi (informativa periodica all'organo di vigilanza, informativa agli organi societari, informativa al pubblico per operazioni con parti correlate di maggior rilevanza e maggiore rilevanza per cumulo; informativa al pubblico per operazioni di minore rilevanza, informativa al pubblico ai sensi dell'art. 114 del TUF).

2.6. CONFLITTI DI INTERESSE EX ARTT. 2391 CODICE CIVILE, 53 E 136 T.U.B.

L'art. 2391, comma 1, del Codice Civile, dispone che "L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;..."; in ottica prudenziale, l'obbligo previsto per gli Amministratori è esteso dalla "Banca" anche ai Sindaci ed al Direttore Generale.

L'art. 53, comma 4, del T.U.B., prescrive che " La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati..."; la Banca d'Italia, in attuazione della delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) n. 277 del 29 luglio 2008, ha emesso le disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche Titolo V – Cap. V - rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati che consente di individuare le finalità dei nuovi obblighi che sono posti a carico della Banca: "... presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti...".

L'art. 136, comma 1, del T.U.B., stabilisce che " Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca (i c.d. esponenti bancari o aziendali) non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate..."; quanto disposto dal suddetto comma è applicabile anche nei confronti dei Sindaci supplenti della "Banca"; la procedura deliberativa rafforzata prevista dall'art.136, comma 1, del T.U.B., è di seguito descritta.

Le Istruzioni di Vigilanza (Tit. II - Cap. 3) statuiscono che gli Organi delegati della "Banca" non possono deliberare operazioni di fido, compravendite e obbligazioni di qualsiasi natura nei confronti degli esponenti aziendali; le suddette Istruzioni precisano, però, che si ritiene coerente con il dettato normativo che il Comitato Esecutivo assuma le deliberazioni previste dall'art. 136 T.U.B.e che sia opportuno che le suddette deliberazioni siano portate a conoscenza del C. di A..

Le Istruzioni di Vigilanza (Tit. II - Cap. 3) prescrivono quali siano le ulteriori fattispecie per le quali è necessaria l'adozione della procedura deliberativa rafforzata prevista dall'art. 136, comma 1, del T.U.B.:

- conferimento di incarichi professionali agli esponenti bancari;
- operazioni in cui obbligato o contraente sia una società semplice o in nome collettivo della quale l'esponente sia socio;
- operazioni in cui obbligato o contraente sia una società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, della quale l'esponente sia socio accomandatario;
- operazioni in cui obbligato o contraente sia una società di capitali di cui l'esponente sia unico azionista;
- per le obbligazioni a scadenza indeterminata ovvero nelle ipotesi in cui siano mutate le condizioni dell'operazione (tassi, valute, spese, commissioni, etc.) nei seguenti casi:
 - finanziamenti accordati ad un soggetto prima che lo stesso diventasse esponente della "Banca" o (della) società contraente;
 - obbligazioni assunte da esponenti di banche partecipanti ad un procedimento di fusione, nel caso di permanenza degli esponenti medesimi presso gli organi collegiali della nuova banca;
 - obbligazioni contratte indirettamente; in particolare, le Istruzioni di Vigilanza nel premettere che "...La nozione di obbligazione "indiretta" identifica una fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto - persona fisica (ad es. coniuge o altro familiare dell'esponente) o giuridica - diverso dall'esponente aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo...", specificano che spetta al C. di A., cui l'interessato fornirà tutti i chiarimenti necessari, valutare se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di un'obbligazione indiretta dell'esponente medesimo; nell'ambito delle obbligazioni contratte indirettamente, rientrano le obbligazioni contratte da società ove l'esponente abbia una posizione di controllo ai sensi dell'art.23 T.U.B..

Inoltre il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29 gennaio 2019 ha ritenuto opportuno estendere ai soggetti inclusi nell'art. 136 del T.U.B. anche i relativi coniugi legalmente ed effettivamente non separati o ai conviventi more-uxorio.

La disciplina in esame è volta a sottoporre le operazioni compiute con il denaro, i beni o la garanzia della banca o società del gruppo a vantaggio dei titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo sulle stesse, ovvero di soggetti ai medesimi collegati, a una specifica valutazione degli organi di amministrazione e di controllo della Banca, particolarmente qualificata in ragione dei quorum

deliberativi prescritti, anche al fine di prevenire il conflitto che potrebbe sussistere tra l'interesse della Banca e il diverso interesse del quale l'esponente aziendale può essere portatore.

Alla luce di tale ratio le operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della norma, come esplicitato nelle istruzioni di vigilanza, sono costituite dai "rapporti contrattuali nei quali assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e sussiste, anche solo in astratto, la possibilità di conflitto con l'interesse della banca che la norma intende evitare".

La normativa sopra esposta è naturalmente estesa anche a tutte le altre operazioni bancarie per l'esecuzione delle quali, solitamente, è necessaria l'autorizzazione del titolare d'Agenzia. Si fa riferimento, a titolo di esempio, alle autorizzazioni al cambio assegni, così come alla presentazione di effetti allo sconto e naturalmente anche all'applicazione di condizioni economiche e di tasso, sia attivo che passivo, diverse da quelle collegate alla categoria di conto.

Anche se non appaiono riconducibili alla previsione normativa i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio (quali la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi, le operazioni di pronti contro termine, l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente) e/o di raccolta ordini per operazioni in titoli azionari e/o titoli di Stato, devono essere resi agli esponenti aziendali a condizioni standard in uso per la clientela soci.

Rientrano nei casi dell'applicazione dell'art 2391 anche i seguenti casi:

- 1) operazioni facenti capo a soggetti a favore dei quali l'esponente abbia svolto attività professionale per almeno un anno alla data della deliberazione, ovvero nei confronti dei quali abbia assunto incarichi professionali che incidano per il 25% del proprio fatturato annuo;
- 2) operazioni di finanziamento in cui risulti che l'esponente è un debitore o un creditore del terzo quando, per l'entità del credito o del debito dell'esponente nei confronti del terzo o per la complessiva situazione finanziaria di quest'ultimo, il finanziamento diviene un presupposto necessario (anche se non l'unico) o comunque di chiara utilità per il pagamento del debito.

Peraltro, in ottemperanza alle linee guida interpretative dell'art. 2391 C.C., si fa presente che rilevano come casi di potenziale conflitto di interessi anche quelle situazioni in cui l'Amministratore, il Sindaco o il Direttore, (tutti di seguito denominati "esponente") sia creditore o debitore del soggetto che richiede un affidamento, a prescindere che tale posizione di credito o debito emerga da rapporti professionali con il soggetto.

In tutte le situazioni della specie, l'Esponente deve senza indugio comunicare al Consiglio di Amministrazione/Direttore la propria posizione, chiarendo esplicitamente l'ammontare oggetto della posizione, la natura della stessa e se questa scaturisca da rapporti di durata o costituisca un evento "una tantum". Ad esempio, deve essere comunicato al Consiglio/Direttore se l'Esponente è fornitore del richiedente l'affidamento e se lo stesso richiedente sia in debito con l'Esponente.

Parimenti, deve costituire oggetto di comunicazione al Consiglio di Amministrazione/Direttore ogni elemento di conoscenza sul richiedente l'affidamento che possa rivelarsi significativo per la valutazione del merito creditizio: ciò assume particolare rilevanza per gli Esponenti che – in ragione della propria attività professionale – siano a conoscenza di fatti che possano mettere in dubbio la solvibilità del proprio cliente.

Nel rispetto del segreto professionale e delle norme sulla privacy, gli Esponenti possono omettere informazioni che reputano sensibili, purché la comunicazione non sia tanto lacunosa da non consentire al Consiglio/Direttore di assumere una decisione informata circa il finanziamento.

In concreto, se un Esponente svolge la professione forense o quella di consulente-commercialista ed è a conoscenza di elementi significativi circa il richiedente che possano influire sulla sua valutazione del merito creditizio (ad es. avvio di procedure concorsuali, elevata incidenza di contenzioso per mancati pagamenti o elementi non veritieri di bilancio o situazioni contabili, etc) dovrà farlo presente al Consiglio di Amministrazione/Direttore, eventualmente omettendo informazioni relative ad importi o ai creditori, comunque consentendo agli Organi di assumere una decisione informata su tutte le variabili di rischio.

In particolare gli esponenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che svolgono la professione di Commercialista devono segnalare alla Banca all'inizio di ogni anno l'elenco dei clienti in comune con la Banca. Sarà a cura dell'ufficio fidi la raccolta di tali elenchi, della comunicazione alle varie agenzie allo scopo di poter applicare le procedure rafforzate di cui al paragrafo successivo.

Va da sé che tali comportamenti presuppongono un elevato grado di sensibilità da parte dell'Esponente, il quale dovrà sempre tener conto della primaria esigenza di salvaguardare la sana e prudente gestione della Banca che concorre ad amministrare, anche tenuto conto della circostanza per cui comportamenti colpevolmente o dolosamente omissivi potranno essergli contestati in termini di azione di responsabilità e risarcimento del danno.

2.7.PROCEDURE PRE-DELIBERATIVE E DELIBERATIVE

PROCEDURE RIGUARDANTI L'ART. 136

In applicazione dell'art 136 del Tub la banca deve applicarle le seguenti procedure:

- a) **procedura pre-deliberativa¹**: a cura delle funzioni interessate (Ufficio Segreteria Generale, Area Crediti, Area Operativa, ecc) dovrà essere fornita al Comitato Conflitti di Interessi, con congruo anticipo, una adeguata informativa sull'operazione oggetto di delibera; allo stesso deve essere, inoltre, riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti di propria scelta; il Comitato individua le lacune / inadeguatezze relative alla fase pre-deliberativa e le rappresenta ai soggetti competenti a deliberare.

In caso di operazioni di maggiore rilevanza, il Comitato è coinvolto anche nella fase delle trattative e dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

- b) **procedura deliberativa**: relativa all'approvazione della prativa in Consiglio di Amministrazione. L'esponente aziendale deve comunicare agli altri partecipanti alla seduta ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della "Banca" precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

¹ L'art. 136 riguarda ogni tipo di obbligazione dell'esponente bancario (affidamenti, compravendite, locazioni, incarichi professionali, ecc.). Ma quelli che ricorrono con maggior frequenza nell'attività bancaria nascono da rapporti di finanziamento. Poiché questi ultimi sono oggetto di particolare attenzione sia negli aspetti formali che nel merito, da parte degli Organi di Vigilanza durante le visite ispettive si ritiene opportuno ribadire che le funzioni proposte alle varie fasi del processo del credito si attengano scrupolosamente alle istruzioni impartite nell'apposito regolamento che in sintesi si riportano di seguito:

la situazione rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 136 con:

- indicazione dell'esponente o collegato della carica ricoperta nella banca;
- eventuale indicazione della carica rivestita dall'esponente nella società da affidare;
- eventuale elencazione delle società controllanti, controllate e collegate alla società di cui al punto precedente (allegare ultima dichiarazione dell'esponente)

gli elementi valutati della proposta

- vanno riportati gli elementi di valutazione che sono presenti negli standard di delibera utilizzati. A titolo meramente esemplificativo tali elementi possono essere :
 - per i singoli privati il reddito, il patrimonio, informazioni CRIF;
 - per il corporate le descrizione del gruppo e dei settori in cui opera, le prospettive a medio e a lungo termine, le analisi del conto economico e del stato patrimoniale della società (consolidato se gruppo), informativa da CRIF SMALL BUSINESS, etc.

i rapporti con la Banca

- posizione di rischio del singolo o del gruppo nei confronti della Banca; eventuale raffronto con il sistema ed evoluzione mandamentale ; dati operativi.
- eventuale elencazione delle altre società appartenenti al medesimo gruppo di clienti connesso, ancorché non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 136 (c.d. consociate)
- valutazione del fabbisogno creditizio del gruppo/cliente e sostenibilità del rischio per la banca

la comparazione dei dati con il regolamento crediti ed eventuali osservazioni

la Proposta

- la proposta deve contenere il parere della Filiale, dell'Ufficio Fidi e della Direzione Generale (per le pratiche collegate alla Direzione il parere e la proposta è del Vice Direttore Generale)

le indicazioni dei criteri e dei limiti relativi alle condizioni economiche del finanziamento (soglia minima del tasso d'interesse)

La delibera del C.d.A. dovrà adeguatamente motivare, ai sensi dell'art. 2391, comma 2, del Codice Civile, le ragioni (opportunità) e la convenienza (economica) per la "Banca" dell'operazione, le ragioni di eventuali scostamenti, interventi di condizioni economiche – contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato (tali motivazioni devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera). La delibera dovrà riportare il voto favorevole di tutti gli Amministratori presenti alla riunione ed il parere favorevole di tutti i componenti del Collegio sindacale.

Qualora un sindaco non abbia presenziato alla seduta del C.d.A., nella quale sia stata assunta una delibera con le suddette modalità deliberative rafforzate, la sua approvazione dovrà essere formalizzata in un documento scritto che sarà conservato, a cura dell'Ufficio segreteria, agli atti della Banca; la suddetta approvazione, inoltre, deve risultare nel verbale della riunione del C.d.A. immediatamente successiva; resta esclusa, sino a quanto la suddetta approvazione non sia intervenuta, la possibilità di dare corso alle operazioni deliberate.

PROCEDURE RIGUARDANTI L'ART. 2391 CODICE CIVILE

Tutte le operazioni rientranti nell'art. 2391 del Codice civile sono soggette alle seguenti procedure:

- Per le pratiche rientranti nei poteri del Reggente di Agenzia, Capo Area l'organo deliberante è il Direttore Generale (fermo restando gli obblighi di raccolta della dichiarazione da parte dell'esponente interessato);
- Per le pratiche eccedenti i poteri delegati l'organo deliberante è il Consiglio di Amministrazione

2.8. ALTRE SITUAZIONI DI CONFLITTO

Fatte salve le fattispecie di potenziale conflitto di interessi sopra individuate e, comunque, riconducibili all'art. 2391, comma 1, del Codice Civile, o all'art. 136, commi 1 e 2-bis, del T.U.B., o alle Istruzioni di Vigilanza (Tit. II - Cap. 3), e ferme restando tutte le ipotesi in cui si può realizzare, dal punto di vista organizzativo, una commistione di poteri nell'ambito della stessa funzione ("conflitto inter-funzionale"), a presidio della quale occorre dotarsi di ogni misura ragionevolmente idonea ad evitare la concentrazione di poteri potenzialmente confliggenti tra loro, si riportano di seguito ulteriori situazioni in cui potrebbero verificarsi conflitti di interesse, senza per questo voler attribuire ad esse carattere esaustivo.

- **Gestione delle risorse umane:** in sede di assunzione e di valutazione - nel corso dello svolgimento del rapporto - del personale dipendente, potrebbe generarsi un conflitto ogniqualvolta il preposto alla valutazione sia legato ad una risorsa da un rapporto tale da influenzare la determinazione da assumere; nella suddetta ipotesi, nel rispetto dei principi di correttezza professionale ed imparzialità, a cui tutto il personale è chiamato ad attenersi, il "valutatore" dovrà astenersi dalla suddetta valutazione, segnalando il caso al soggetto sovra-ordinato gerarchicamente.

- **Liberalità, spese di rappresentanza, omaggistica e sponsorizzazioni:** nel processo di gestione delle liberalità, delle spese di rappresentanza, dell'omaggistica e delle sponsorizzazioni, il conflitto potrebbe sorgere qualora tra il titolare del potere decisionale ed il potenziale beneficiario vi siano dei rapporti tali da influenzare la determinazione da assumere; nei suddetti casi dovrà essere adottata la procedura deliberativa rafforzata descritta nel paragrafo 2.7.

- **Gestione delle autorizzazioni all'acquisto:** nel processo di acquisto di forniture di beni e servizi aziendali il detentore del potere delegato potrebbe essere in conflitto ogniqualvolta sia legato al fornitore da un rapporto tale da alterare la scelta da assumere; al ricorrere della fattispecie di cui sopra, il titolare del potere delegato all'acquisto, in conformità ai principi di correttezza e diligenza, nel rispetto delle procedure già esistenti ed al fine di assicurare il perseguimento del migliore interesse per la "Banca", dovrà astenersi dall'intervenire, relazionando al soggetto sovra-ordinato gerarchicamente.

- **Gestione del contenzioso con la clientela ed esercizio del potere transattivo:** nell'ambito del suddetto processo il conflitto d'interessi potrebbe ravvisarsi ogniqualvolta sussista un interesse ad affidare il contenzioso ad un professionista piuttosto che ad un altro (seppure entrambi inseriti nell'Albo fornitori della "Banca") ovvero a definire bonariamente una controversia in essere con una "controparte" con la quale sussista un rapporto di carattere personale; nei suddetti casi, dovrà essere adottata la procedura deliberativa rafforzata descritta nel paragrafo 2.7;

-Disponibilità e utilizzo di informazioni privilegiate: il conflitto di interessi potrebbe verificarsi nel momento in cui un soggetto *in ragione della sua qualità di membro dell'organo di amministrazione, direzione o controllo della Banca nonché nell'esercizio della propria attività lavorativa alle dipendenze della Banca stessa, possa detenere informazioni privilegiate e in base a questi acquisti, venda o compia altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti di emissione della Banca utilizzando le informazioni medesime, comunichi tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, raccomandi o induca altri, sulla base di esse, al compimento di operazioni su indicate. La fattispecie indicata trova propria regolamentazione operativa in ambito del "Regolamento Finanza" in specifica Policy comportamentale nonché procedura operativa.*

2.9.SANZIONI

La mancata osservanza delle misure e delle procedure di cui alla presente Policy comporta l'applicazione di sanzioni penali, civili ed amministrative previste dalla normativa di settore.

L'inosservanza della Policy da parte di dipendenti della “Banca”, può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento disciplinare adottato dalla Banca Popolare del Cassinate.

2.10. AGGIORNAMENTO DELLE POLITICHE DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Il presente documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sarà sottoposto al vaglio della Funzione Compliance e delle Funzioni interessate dai processi creditizi e di finanza per disamina sulla sua correttezza in termini normativi e concreta applicabilità, poste le logiche organizzative ed operative adottate dalla Banca.

La Funzione Compliance provvederà a proporre eventuali aggiornamenti in caso di mutamento del contesto normativo attualmente vigente, da sottoporre al vaglio del Comitato consultivo per i Conflitti di Interesse.